

FONDAZIONE
CARLO MARIA MARTINI

Statuto

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1.1. Per volere della Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù è costituita la “Fondazione CARLO MARIA MARTINI”, con sede a Milano, attualmente in Piazza San Fedele, 4. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso o ad altro Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione, che ha pure facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali, agenzie e uffici anche altrove.

1.2. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2

Scopi

2.1. La Fondazione ha lo scopo di:

- onorare la memoria del Cardinale CARLO MARIA MARTINI, non solo promovendo la conoscenza e lo studio della sua vita e delle sue opere, ma anche, nello spirito che le ha animate, favorendo l'esperienza e la conoscenza della Parola di Dio nel contesto della cultura contemporanea;
- sostenere e alimentare il dialogo ecumenico, interreligioso, con la società civile e con i non credenti, unitamente all'approfondimento del rapporto indissolubile tra fede, giustizia e cultura;
- raccogliere le opere, gli scritti e gli interventi del Cardinale, promuoverne lo studio e autorizzarne la pubblicazione;
- contribuire a progetti formativi e pastorali che valorizzino la pedagogia ignaziana, soprattutto rivolti ai giovani;
- sostenere l'approfondimento del significato e la diffusione della pratica degli Esercizi Spirituali, soprattutto nel loro rapporto con la Sacra Scrittura.

2.2. La Fondazione non ha scopo di lucro, per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2.3. Essa svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1. La Fondazione potrà assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto. Per le finalità indicate ed a semplice titolo esemplificativo, la Fondazione potrà:

- svolgere attività di centro documentazione, con biblioteca specializzata e archivio storico,
- organizzare e gestire reti telematiche, centri di programmazione e archiviazione di dati, siti e strumenti informatici, nonché biblioteche e librerie informatiche e tradizionali;
- promuovere studi e ricerche;
- istituire borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione e alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;
- organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali a livello nazionale e internazionale;
- collaborare con le istituzioni universitarie al fine di sostenere eventuali cattedre per lo studio della teologia e della filosofia;
- svolgere attività editoriali anche con assunzione di partecipazioni in società, associazioni e attività di formazione professionale;
- acquisire la titolarità o dar vita a riviste e altri prodotti editoriali (anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali), provvedendo alla loro pubblicazione sia direttamente sia indirettamente, anche attraverso contratti di edizione e/o cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) delle relative testate;
- promuovere, anche in collaborazione con altri soggetti, attività artistiche (ad es. rassegne d'arte, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri musicali) o sponsorizzare simili attività;
- erogare contributi a favore di persone o associazioni per il perseguimento dei fini statutari.

La Fondazione potrà inoltre svolgere altre attività strumentali e accessorie, connesse al raggiungimento dei propri scopi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altro, convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- promuovere campagne di raccolta fondi;

- amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, convenzioni per l'affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 2;
- costituire, acquisire, detenere o assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società di qualunque tipo, associazioni o fondazioni, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini ai propri e comunque compatibili con il conseguimento delle finalità sociali della Fondazione;
- acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta.

Articolo 4

Patrimonio

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal *Fondo di Dotazione* e dal *Fondo di Gestione*.

Il *Fondo di Dotazione* è formato dai conferimenti effettuati dal Fondatore in denaro o altri beni mobili o immobili. È formato inoltre da qualunque altro bene o utilità economica che pervenga in proprietà della Fondazione privo di destinazione particolare.

Il *Fondo di Gestione* è invece formato da quei beni e/o utilità economiche che, per volontà del Fondatore, di chi li attribuisce alla Fondazione o dell'Organo amministrativo, siano espressamente destinati a far fronte alle necessità organizzative della Fondazione e a far fronte agli oneri economici necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Organi della Fondazione

5.1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Direttore Generale, se nominato;
- il Comitato Scientifico, se nominato.

5.2. Il Consiglio di Amministrazione può provvedere anche alla nomina del Direttore Amministrativo, del Direttore Editoriale, del Direttore per le Relazioni Istituzionali.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

- Composizione, convocazione e funzionamento -

6.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque Consiglieri e così formato:

- il Presidente, come infra designato;
- tre Consiglieri designati dalla Consulta di Provincia della Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù;
- un Consigliere designato dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vicepresidente della Fondazione.

6.2. I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

6.3. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dai membri del Consiglio di Amministrazione.

6.4. In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione ai sensi del precedente art. 6.3. di un componente del Consiglio di Amministrazione, i membri nomineranno, su indicazione del Presidente e per cooptazione, entro 60 giorni un sostituto che resterà in carica fino a scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

6.5. I membri durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rinominati.

6.6. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono gratuitamente la propria attività, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

6.7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso — contenente l'elenco degli argomenti da trattare, nonché la data, ora e luogo fissati per l'adunanza — da inviare al domicilio di ciascun membro del Consiglio e componente dell'Organo di Controllo con lettera, telegramma, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo, in caso di urgenza, nel termine più breve di 24 ore.

In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena nominato si riunisce invece su convocazione del membro più anziano per età e prende atto, preliminarmente, della designazione del nuovo Presidente.

6.8. In caso di riunione in forma totalitaria (cioè alla presenza di tutti i Consiglieri), il Consiglio di Amministrazione delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno.

6.9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, almeno una volta l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

6.10. All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

6.11. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio.

6.12. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, l'Organo di controllo e il Direttore Generale. Inoltre possono partecipare coloro che siano invitati dal Presidente.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

- Competenze e funzionamento -

7.1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della Fondazione. In particolare e a titolo esemplificativo, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:

- delibera sui programmi della Fondazione proposti dal Presidente e sulle iniziative specifiche sottoposte al suo esame dal Direttore Generale, se nominato;
- se ritenuto utile alle attività della Fondazione, nomina il Direttore Generale della Fondazione, individuandolo tra persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultino essere adeguate al ruolo, ne stabilisce le funzioni e determina la durata dell'incarico, nonché il compenso;

- se ritenuto utile alle attività della Fondazione, nomina uno o più Direttori di cui al punto 5.3. del presente Statuto, determinandone funzioni, compenso nei limiti di legge e durata in carica;
- stabilisce il compenso dell'Organo di controllo;
- può costituire il Comitato Scientifico e ne nomina i membri;
- approva il budget previsionale e il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- stipula accordi con collaboratori esterni;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- emana regolamenti interni per il funzionamento di tutti gli organi della Fondazione;
- delibera modifiche dello Statuto nonché la proposta di trasformazione o fusione dell'ente;
- delibera l'estinzione della Fondazione, la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina del liquidatore;
- ove lo ritenga opportuno, può nominare il Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo tra personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel supporto alla realizzazione delle finalità della Fondazione. Il Presidente Onorario della Fondazione può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto. Egli cessa dalla carica insieme al Consiglio che lo ha nominato.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al/ai Direttore Generale/Direttori particolari, se nominati, funzioni operative di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.

Art. 8

Presidente

8.1. Il Presidente è di diritto il Provinciale pro tempore della Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù o un suo delegato.

8.2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- presiede il Comitato Scientifico se costituito, ne convoca le riunioni e ne coordina l'attività. Nomina, tra i componenti delle Sezioni nelle quali questo si articola, i relativi Responsabili e ne dispone la revoca, in entrambi i casi discrezionalmente;
- ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- in caso di estrema e indifferibile necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

8.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 9

Direttore Generale

9.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

9.2. Il Direttore Generale:

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del coordinamento tra organi, anche promuovendo dinanzi al Consiglio di Amministrazione decisioni su progetti e proposte che perseguano gli scopi della Fondazione, provenienti dall'Organo di controllo, dal Comitato scientifico e/o da altri soggetti, persone fisiche, enti pubblici o privati;
- cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

9.3. Il Direttore Generale, può partecipare – senza diritto di voto – alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

L'Organo di controllo

10.1 L'Organo di controllo è nominato dall'Economo della Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù e può essere monocratico ovvero collegiale.

Il/I componenti è/sono scelto/i tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. L'Organo di controllo rimane in carica tre anni, quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo anno del suo mandato, ed è rieleggibile.

10.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di controllo è affidato inoltre il controllo contabile della Fondazione. In particolare:

- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo e sui risultati di gestione;
- può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
- ha il diritto di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 11

Comitato Scientifico

11.1 Il Comitato Scientifico, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da personalità e studiosi, italiani o stranieri, che godono di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

11.2. I membri del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente; durano in carica fino alla durata in carica del Consiglio che li ha nominati e possono essere nuovamente nominati dal nuovo Consiglio.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione deve disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico e in particolare la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

11.4 Il Comitato scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

Art. 12

Cariche sociali

12.1. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vicepresidente, di Presidente Onorario, di membro del Comitato Scientifico e di Responsabile delle Sezioni in cui

quest'ultimo si articola sono gratuite, salvi i rimborsi delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio ed eventuali compensi in caso di specifici incarichi, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione caso per caso.

Art. 13

Esercizio finanziario

13.1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

13.2. Entro 120 giorni dall'inizio dell'anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione dell'Organo di controllo.

13.3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano, per eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali all'incremento o al miglioramento della sua attività. Residualmente possono essere destinati ad incrementare il *Fondo di Dotazione* o il *Fondo di Gestione*.

13.4. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

13.5. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle relative competenze, possono contrarre impegni ed assumere obblighi nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, predisponendone apposito rendiconto.

Articolo 14

Esaurimento degli scopi - estinzione della Fondazione

14.1. Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione delibera la trasformazione o l'estinzione della Fondazione.

14.2. In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione, eventualmente residuo, sarà devoluto secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

Clausola Arbitrale

15.1. Tutte le controversie tra gli organi e/o i membri della Fondazione, comprese quelle relative al presente Statuto — anche quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero —, saranno deferite ad un organo arbitrale, monocratico o collegiale, nominato, all'insorgere della controversia, dal Preposito Generale della Compagnia di Gesù o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Fondazione.

15.2. Qualora si chieda la nomina di un unico arbitro, la sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio di questi. Qualora si chieda la nomina del collegio arbitrale, gli arbitri, nominati come sopra previsto, designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

15.3. L'unico arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

15.4. L'arbitrato si svolgerà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro o del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

L'arbitro o il collegio arbitrale determineranno come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Art. 16

Rinvio

16.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 17

Norma transitoria

17.1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.